



A.C. 3354 (DL N. 152 DEL 2021) DL ATTUAZIONE PNRR

*Audizione in V Commissione Bilancio
Sala del Mappamondo, Camera dei deputati*

16 Novembre 2021

On. Prof. Renato Brunetta – Ministro per la Pubblica Amministrazione

EXECUTIVE SUMMARY

2

- Il provvedimento in esame reca misure strettamente abilitanti degli interventi previsti dalle singole Amministrazioni per **l'attuazione del PNRR**, in quanto direttamente funzionali alla celere e tempestiva realizzazione del Piano stesso.
- In particolare, l'obiettivo generale è quello di **raggiungere ulteriori *milestone* e *target* il cui conseguimento è previsto, secondo il PNRR, entro il 31 dicembre prossimo.**
- Il provvedimento contiene, inoltre, misure di urgenza per il rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia.
- Tra le misure contenute nel presente decreto sono presenti anche quelle afferenti alla PA, associate al **Target MIC1-54** e relative al **conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi per la realizzazione del Piano.**
- Si tratta, in sintesi, degli **articoli 31, 32 e 36.**

DL ATTUAZIONE PNRR

(AUDIZIONE IN V COMMISSIONE BILANCIO)

3

ARTICOLO 31

PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL PNRR

- **comma 1, lettera a):** conferimento di **incarichi di collaborazione** per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.
- L'obiettivo di incentivazione al reclutamento a tempo determinato di professionisti ed esperti è perseguito attraverso due distinti interventi:
 - ▣ **il primo:** è stato predisposto raccogliendo anche le richieste provenienti dal mondo delle professioni, prevede che i professionisti assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l'attuazione del PNRR **non siano più obbligati a cancellarsi dall'albo o dall'ordine professionale di appartenenza**. Ovviamente questo non supera il regime delle incompatibilità vigente, che come noto è da ricondursi al principio di esclusività che regola il rapporto di lavoro dipendente nel pubblico impiego, ma consente al professionista di rimanere "agganciato" al mondo della propria professione nel periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso la PA. Al riguardo, alcune associazioni di professionisti (in particolare l'ordine degli avvocati e Inarcassa) hanno rappresentato l'esigenza di apportare alcune integrazioni a questa misura, soprattutto allo scopo di prevedere (laddove già non esistenti) la creazione, negli albi, di sezioni destinate all'iscrizione dei professionisti "dormienti" ovvero che pur svolgendo un incarico congruente a quello professionale, lo svolgono a favore della PA ed in regime di esclusività. Al tal proposito stiamo lavorando sul piano tecnico per trovare una soluzione emendativa soddisfacente della predetta richiesta.

DL ATTUAZIONE PNRR

(AUDIZIONE IN V COMMISSIONE BILANCIO)

4

- **Il secondo: consente al professionista assunto a tempo determinato** di poter optare tra il regime previdenziale di provenienza e quello invece correlato all'assunzione a tempo determinato presso la PA (ovvero iscrizione all'INPS). In ogni caso, l'intervento esclude qualsiasi onere relativo al ricongiungimento dei diversi periodi contributivi. La ratio dell'intervento è quella di rimuovere possibili ostacoli alla partecipazione dei professionisti e degli esperti a questa modalità assunzionale, atteso che eventuali oneri di ricongiungimento o "buchi" contributivi potrebbero fare da freno a questa nuova esperienza professionale.

CONCORSI PER SOGGETTI AFFETTI DA DSA (disturbi specifici di apprendimento)

- **comma 1, lettera b):** la norma ha introdotto alcune **modifiche alla disciplina** prevista dal DL 80 del 2021 **per la definizione delle modalità di partecipazione ai concorsi pubblici da parte di soggetti affetti da DSA**. In particolare, nell'ambito del decreto del Ministro per la PA, volto a definire tali modalità di accesso ai concorsi per tali soggetti, **è stato inserito il concerto del Ministro delle disabilità** (insieme a quello del lavoro e delle politiche sociali già previsto) **ed è stato esteso l'ambito della sua applicazione anche alle province**.
- **Sono contento di poter dire che il citato decreto attuativo è già stato adottato** (in data 8 novembre 2021), ovvero subito all'indomani dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame e ed è attualmente al vaglio degli organi di controllo.

DL ATTUAZIONE PNRR

(AUDIZIONE IN V COMMISSIONE BILANCIO)

5

1.000 ESPERTI PER LA SEMPLIFICAZIONE

- ❑ **comma 1, lettera c):** la misura interviene in materia di **conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR**. La necessità dell'intervento è maturata alla luce del confronto con la conferenza unificata nella quale è stata raggiunta l'intesa sullo schema di DPCM attuativo e relativo alla ripartizione dei 1000 esperti tra le regioni, dalle quali – sulla base di propri piani territoriali – saranno distribuiti capillarmente ai Comuni.
- ❑ Sotto il profilo tecnico l'intervento espunge gli enti locali dai soggetti che contrattualizzano gli esperti previsti dalla disciplina in commento, in quanto in sede di conferenza unificata è stato concordemente deciso che saranno le regioni a conferire gli incarichi. La norma comunque ribadisce che gli esperti saranno comunque destinati ai comuni.
- ❑ La misura, inoltre, interviene **consentendo di conferire anche più di 1000 incarichi**, pur mantenendo inalterato il limite finanziario. Tale modifica si è resa opportuna sulla scorta della considerazione che il budget complessivo non solo è comunque soddisfacente dell'esigenza, ma anzi, consentirà alle amministrazioni di disporre della flessibilità per individuare le unità necessarie all'attuazione dei piani (quindi potenzialmente anche più di 1000) e a “pesarne” la retribuzione in base alla prestazione richiesta.

DL ATTUAZIONE PNRR

(AUDIZIONE IN V COMMISSIONE BILANCIO)

6

ARTICOLO 32

FORMEZ PA

- L'articolo **estende la possibilità di associarsi al Formez PA**, a tutte le amministrazioni pubbliche citate dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra le quali ad esempio figurano le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni ecc, nonché agli enti pubblici economici, che fino ad oggi ne erano esclusi.
- La norma, particolarmente richiesta da chi fino ad oggi ha visto preclusa la possibilità associativa, ha l'effetto di **ampliare la compagine associativa di Formez PA**, con l'obiettivo di consentire a ulteriori tipologie di amministrazioni pubbliche di entrare a farne parte e di poter usufruire dei servizi che l'associazione è in grado di fornire sia in tema di attività di reclutamento per il PNRR che per quanto concerne l'assistenza tecnica alle diverse tipologie di attività delle pubbliche amministrazioni, che risentono a vari livelli della spinta del PNRR sotto molteplici aspetti.

DL ATTUAZIONE PNRR

(AUDIZIONE IN V COMMISSIONE BILANCIO)

7

ARTICOLO 36

UNITÀ PER LA SEMPLIFICAZIONE

- L'articolo potenzia ed allinea, legificandolo, l'attuale assetto dell'Unità per la semplificazione, armonizzandone in maniera sistematica le attività con quelle dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, incardinata, ai sensi dell'articolo 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, presso il DAGL con il compito, tra l'altro, di individuare gli ostacoli all'attuazione del PNRR derivanti da disposizioni normative e coordinare l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative.

DL ATTUAZIONE PNRR

(AUDIZIONE IN V COMMISSIONE BILANCIO)

8

TEMI IMPORTANTI

ASSUNZIONI PER COMUNI E CITTÀ METROPOLITANE

- Con il decreto-legge n. 80 del 2021 (decreto reclutamento) sono state introdotte numerose misure per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti, ad anche per la **semplificazione delle procedure assunzionali per le pubbliche amministrazioni nell'ottica del PNRR**. Si tratta di misure comunque destinate agli enti che attueranno i diversi progetti.
- Tuttavia, non è sfuggita all'attenzione del Governo la necessità rappresentata recentemente e in più sedi, da parte dei rappresentanti degli enti locali, di provvedere con urgenza ad una **revisione della disciplina sui limiti delle capacità assunzionali**.
- Se da un lato è vero che da tempo è stato formalmente superato il turn-over, inteso quale limite correlato alla reintegrazione del personale cessato, definendo una disciplina ancorata al rispetto di parametri finanziari, è anche opinione condivisa nel Governo che occorra rivedere con urgenza, in un'ottica di sistema, i meccanismi di controllo della spesa che, a volte, impediscono anche agli enti più virtuosi di assumere e di potenziare, quindi, i propri livelli di efficienza.

DL ATTUAZIONE PNRR

(AUDIZIONE IN V COMMISSIONE BILANCIO)

9

- Vi dico subito che ho già dato mandato ai miei uffici, che si stanno già interfacciando con le strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con i rappresentanti degli enti locali, di individuare – in questo veicolo normativo o nella legge di bilancio – uno specifico intervento legislativo che consenta di **superare l'empasse** che riguarda così tante amministrazioni.
- L'obiettivo è duplice.
- Il PNRR deve rappresentare l'occasione, da un lato, per migliorare, in maniera strutturale, la capacità amministrativa e, dall'altro, per dotare il Paese di regole semplici e procedure veloci. Questo vuol dire, per quel che riguarda la PA:
 - ▣ privilegiare la **creazione e il rafforzamento di competenze all'interno dell'amministrazione**. Chi lavora ai progetti del PNRR con un metodo nuovo e una capacità organizzativa e manageriale moderna deve avere la possibilità di valorizzare questa esperienza per continuare a farlo anche dopo;
 - ▣ **le regole semplificate applicabili alle procedure complesse**, silenzio assenso, poteri sostitutivi, ma anche le varie semplificazioni in diverse materie (ambiente, paesaggio, ecc.) per citare soltanto alcuni esempi, **devono essere rese strutturali**. Anche qui, **se le regole funzionano** allora che è giusto continuare ad usarle anche dopo il PNRR.